



Dott. Rocco Guglielmo
Notaio

STATUTO

"FONDAZIONE CARITA' E AMORE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

(Denominazione, Sede, Finalità, Oggetto e Durata)

- ART. 1 -

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE CARITA' E AMORE".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo Settore la Fondazione, assumerà, senza soluzione di continuità, la denominazione "FONDAZIONE CARITA' E AMORE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata: "FONDAZIONE CARITA' E AMORE - ETS".

La Fondazione applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal D.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore - CTS, e del Codice Civile.

La Fondazione ha sede in San Pietro Apostolo; il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria; può altresì istituire sedi operative in qualsiasi altro luogo senza comportare modifica statutaria.

- ART. 2 -

DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

- ART. 3 -

SCOPO E PRINCIPI ISPIRATORI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale come elencate nel successivo art. 4.

In particolare, la Fondazione fedele ai principi ispiratori dei fondatori, si propone, prevalentemente - ma non solo - nell'ambito della Regione Calabria: il perseguimento di finalità del più alto interesse sociale; il benessere e l'evoluzione dell'Uomo e di tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche, del sesso o familiari, favorendo la promozione integrale della dignità dell'uomo e della donna, la loro educazione umana, civica e spirituale attraverso ogni intervento culturale professionale e sociale, mediante la promozione integrale e l'affermazione della dignità dell'uomo in situazioni di marginalità, educando alla pace, alla legalità, alla giustizia, alla solidarietà, alla condivisione, alla reciprocità e alla fraternità.

La Fondazione potrà divulgare con ogni mezzo i propri principi ispiratori, anche in collaborazione con mezzi di comunicazioni quali canali radio, tv e con enti di formazione.

Nel perseguimento dello spirito dei fondatori la "FONDAZIONE CARITA' E AMORE - ETS" si occuperà, nel perseguimento del proprio scopo e della sua funzione di prendersi cura, degli ulti-

mi.

- ART. 4 -

OGGETTO

Nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 3 (tre), e per la realizzazione delle sue finalità, la Fondazione si propone di promuovere e realizzare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-

l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

v) assistenza a minori, disabili, donne vittime di violenza, esercizio di ristorazione (rustica) mensa scolastica, recupero sociale detenuti o etilisti.

La Fondazione, in via esemplificativa e non esaustiva, esplicita le attività di interesse generale, mediante: la gestione diretta e indiretta, di strutture e servizi di natura socio assistenziale e sociale.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale

e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, o strumentali.

Sempre a tal fine, la Fondazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, finanziarie attività esterne o progetti, costruire o partecipare a società strumentali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

- ART. 5 -

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esercitate, secondo i criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.lgs n. 117/17.

Si prevede fin d'ora - previa autorizzazione dell'Arcivescovo di Lamezia Terme - l'istituzione di gruppi di preghiera con

le "Figlie del Cuore Immacolato di Maria".

L'individuazione spetta all'Organo di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, associarsi e convenzionarsi con altri Enti Pubblici o privati e potrà partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese o di Scopo.

TITOLO II

(Patrimonio ed Entrate)

- ART. 6 -

PATRIMONIO

6.1. Il patrimonio della Fondazione è destinato integralmente

allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

6.2 La composizione e la consistenza del patrimonio è indicata annualmente nel bilancio consuntivo approvato.

6.3. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, in quanto compatibili gli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

- ART. 7-

RISORSE

7.1 Per il suo mantenimento e funzionamento la Fondazione si avvale, oltre che dei proventi del suo patrimonio e dei ricavi derivanti dalle sue attività istituzionali, anche di eventuali - elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, apporti o conferimenti di denaro, beni, o altre attività suscettibili di valutazione economica, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- Contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

	- introiti derivanti da attività di raccolta fondi.	
	TITOLO III	
	(Organi)	
	- ART.8 -	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- il Vice Presidente;	
	- il Segretario generale, qualora nominato;	
	- il Comitato Scientifico, qualora nominato;	
	- l'Organo di Controllo;	
	- il Revisore Legale dei conti nelle ipotesi di cui all'art.	
	31 del Codice del terzo settore.	
	- ART. 9 -	
	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE	
	9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri	
	a vita ed eventualmente, su indicazione degli stessi, fino a	
	un massimo di altri quattro membri elettivi.	
	9.2. I primi membri sono nominati dai Fondatori, mentre i suc-	
	cessivi sono nominati dai Consiglieri a vita.	
	9.3. I tre consiglieri a vita sono:	
	* MAZZA Rosa, nata a San Pietro Apostolo il 28 agosto 1954,	
	residente in San Pietro Apostolo, Via Antonio Gramsci, n.	
	58/8, codice fiscale MZZRS054M68I095S - Presidente;	

* IACOPINO Saverio, nato a San Pietro Apostolo il 20 ottobre 1943, residente in San Pietro Apostolo, Via Antonio Gramsci, n. 58/8, codice fiscale CPNSVR43R20I095J - Consigliere;

* IACOPINO Francesco, nato a Soveria Mannelli il 30 dicembre 1976, residente in Catanzaro, Via Orti, n. 48, codice fiscale CPNFNC76T30I874V - Consigliere.

Qualora ciascun membro a vita non possa o non voglia continuare nella carica lo stesso potrà nominare il suo sostituto che assumerà la veste di membro a vita. In caso di mancata designazione del sostituto di un membro a vita, il numero degli stessi sarà diminuito, salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di individuare, all'unanimità, un nuovo Consigliere a vita.

9.4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.

9.5. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e, alla scadenza, possono essere nuovamente nominati. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato cessano dalla carica per recesso o esclusione, ovvero per revoca della nomina da parte di chi li ha nominati/designati.

9.6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che:

a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382

del Codice Civile;

b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;

c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri Enti territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

9.7. Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute in esecuzione del mandato ed approvate dall'Organo stesso.

- ART. 10 -

PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Al Presidente è attribuita la presidenza del Consiglio di Amministrazione, inoltre cura le relazioni con enti, istituzio-

ni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritiene opportuno determinandone le materie da sottoporre al suo esame; compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione che dallo statuto non siano espressamente rimessi al Consiglio di Amministrazione.

Esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione dello Statuto, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e, in assenza del Segretario Generale, predispone i bilanci.

VICE PRESIDENTE

È eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengono delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce temporaneamente il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento.

- ART. 11 -

COMPETENZA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione è un organo collegiale e decide con il metodo assembleare.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avvisi scritti con qualunque mezzo che garantisca il ricevimento da parte dei consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

11.4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge il Consiglio, la data e l'ora di convocazione del Consiglio e le materie all'ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono, posta elettronica o altra forma equivalente, anche tre giorni prima della data fissata per l'assemblea, quando le circostanze lo consentono; in mancanza il Presidente potrà assumere le decisioni dettate dall'urgenza previo consulto con il Vice Presidente e successiva ratifica del CDA entro i successivi 10 giorni.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a quattro se il consiglio è composto da sette membri e da un numero di consiglieri non inferiore a tre se il consiglio è composto da cinque membri ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti, salvo che per quanto previsto al successivo punto 10.13. (dieci punto tredici).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente; Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

11.6. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

11.7. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

---In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

---In aggiunta agli altri sistemi di partecipazione consentiti dal presente statuto - purché siano assicurate la parità di trattamento degli intervenuti e la possibilità: (i) di ac-

certare la loro identità e legittimazione; (ii) di visionare e scambiare documentazione; (iii) di seguire e di partecipare simultaneamente alla discussione, intervenendo in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; (iv) di prendere parte alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; nonché (v) al Presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione - le riunioni collegiali degli organi sociali (organo di controllo, eventuali comitati ecc.) possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.

In tal caso, l'avviso di convocazione deve indicare come luogo di convocazione esclusivamente la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

Il verbale delle adunanze, sia nel caso che precede sia in caso di riunioni collegiali tenute adottando differenti modalità di svolgimento consentite dal presente statuto, può essere sottoscritto - dal Presidente e dal Segretario ovvero dal solo Notaio - contestualmente alla riunione oppure anche in epoca successiva purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pub-

blicazione o comunque di comunicazione.

11.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da apposito verbale trascritto in ordine cronologico su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D. Lgs. n. 117/2017, devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario Generale, se nominato, e dal Segretario.

11.9. Il Segretario sarà nominato dal medesimo Consiglio, prima dell'inizio del Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti ed ha il compito di curare e redigere i verbali delle sedute del Consiglio sotto la vigilanza del Presidente.

11.10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, entro il 31 (trentuno) gennaio ed il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione dei bilanci, rispettivamente preventivo e consuntivo, compreso il bilancio sociale.

Si riunisce, altresì, tutte le altre volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche su richiesta di almeno tre componenti.

11.11. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri generali di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione, promuove sul territorio la costituzione di segni e servizi in risposta alla povertà ed ai bisogni emergenti e coordina le varie iniziative esistenti, anche al fine di assicurarne il controllo e la gestione.

11.12. Al Consiglio è altresì demandato il compimento dell'attività di gestione ovvero:

- La nomina del Presidente, del Vice Presidente, e del Segretario tra i suoi membri;

- La nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, quando previsto;

- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale, compreso il bilancio sociale;

- L'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

- Il cambiamento della sede sociale e l'istituzione di sedi secondarie e/o operative;

- Le linee programmatiche e strategiche inerenti l'attività della Fondazione; nonché formazione in materie socio assistenziali e religiose, previo accreditamento regionale;

- Approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione, l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale;

- L'adozione degli atti deliberativi concernenti attività, atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nonché l'affidamento a terzi, mediante convenzio-

ne, di proprie attività o servizi;

- La nomina e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, organismi, aziende, società ed istituzioni costituiti dalla stessa Fondazione ovvero ad iniziativa di terzi;

- La nomina del Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata, natura dell'incarico e relativo compenso;

- La nomina dei componenti del Comitato Scientifico;

- La decisione circa la creazione di patrimoni destinati così come previsto al precedente articolo 5 (cinque) punto 5.

11.13. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri per le modifiche allo statuto, ivi compresa la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; delibera a maggioranza assoluta in tutti gli altri casi.

11.14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

11.15. Gli organi delegati, periodicamente, e comunque alla conclusione dell'incarico ricevuto, riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'esercizio della delega, nonché sul generale andamento della gestione.

- ART. 12 -

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

- È escluso di diritto il Consigliere che agisca giudizialmente nei confronti della Fondazione per fatti non dipendenti dalla sua carica di consigliere; al ricorrere di tale fattispecie la delibera del Consiglio di Amministrazione sarà esclusivamente di presa d'atto.

- ART. 13 -

RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D.lgs. 117/2017.

- ART. 14 -

SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle

attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione.

- ART. 15 -

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 117/2017, un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale

15.1. L'organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

15.2 Il componente dell'oggetto di controllo, al quale si applica l'art. 2399 c.c., in quanto compatibile è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

15.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione, nonché adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

15.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di revisione.

15.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs n. 117/2017, la Fondazione nomina anche un revisore legale dei conti.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro ministeriale.

15.6 L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proroghe adunanze e delle deliberazioni.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dell'organo di controllo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3, lett. a), del D.lgs n. 117/2017. Si applica la disposizione prevista dall'art. 14 comma 2 del D.lgs n. 117/2017.

- ART. 16 -

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, quale organo facoltativo della Fondazione, in caso di necessità ed in presenza di appositi requisiti etici, tecnici e professionali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la natura, la qualifica, il compenso e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

- Provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, all'organizzazione e promozione delle singole attività, predisponendo mezzi e strumenti per la loro concreta attuazione;

- Dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;

- Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

- Predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, unitamente al bilancio sociale, che sottopone al Consiglio Amministrazione per l'approvazione.

Il Segretario Generale, nell'esecuzione del suo mandato, è responsabile ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017.

- ART. 17 -

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, qualora nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile da 3

(tre) a 7 (sette) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di qualificata professionalità nelle materie ed attività di interesse della Fondazione siano espressione della Chiesa Locale, garantiscano la fedeltà allo Spirito Evangelico ed un saldo legame con la realtà ecclesiale.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione di ricerca tecnica-consultiva e propositiva; formula pareri e proposte, nonché valutazioni scientifiche, religiose e tecniche in merito ai progetti sottoposti alla Fondazione ed in relazione al programma annuale delle iniziative della Fondazione, e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere consultivo per definire gli aspetti delle singole iniziative di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede, o su richiesta di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può designare un coordinatore del Comitato destinato a sostituirlo in caso di assenza.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se in carica, oppure il Se-

	gretario Generale, se in carica.	
	- ART. 18 -	
	VOLONTARI	
	Ai sensi degli articoli 16 e 17 del CTS la Fondazione può av-	
	valersi di volontari.	
	I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non	
	occasionale sono iscritti in un apposito registro.	
	I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le ma-	
	lattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontaria-	
	to, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	- ART. 19 -	
	LAVORATORI	
	La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi	
	di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusiva-	
	mente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppu-	
	re nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'atti-	
	ività svolta.	
	TITOLO IV	
	Esercizio - Libri - Scritture - Bilancio -	
	Trasparenza e Pubblicità	
	- ART. 20 -	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	20.1 l'Esercizio Finanziario inizia l'1 (uno gennaio) e termi-	
	na il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	20.2 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innan-	

zitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzione dello stesso per perdite, e per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

20.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non si può distribuire, neanche in forma indiretta secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

- ART. 21 -

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Amministrazione e dell'organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La Fondazione tiene il registro dei volontari, se previsto ai sensi del D.lgs. n.117/2017.

- ART. 22 -

BILANCIO

22.1 Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico preventivo entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce;

Il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale di cui

all'art. 14 D.lgs n. 117/2017, predisposti dal Presidente e/o dal Segretario Generale se in carica. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del Bilancio consuntivo, potrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri di competenza della Fondazione e dalla Relazione di Missione.

Esso è conforme al modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.lgs. 117/2017, secondo i criteri ed i limiti individuati dal Regolamento di cui al D.M. 19 maggio 2021, n. 107

22.2. Il Bilancio è soggetto a pubblicità nelle forme e nei termini stabiliti dal D.Lsg. 117/2017;

22.3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione nonché di altri fondi e riserve.

SCRITTURE CONTABILI

La Fondazione tiene e conserva le scritture contabili previste dall'art. 87 del D.lgs. 117/17.

- ART. 24 -

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Al fine di assicurare la piena trasparenza e conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività la Fondazione pubblica sul proprio sito web:

* I bilanci consuntivi, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione;

* L'elenco dei progetti eseguiti dalla Fondazione ed i relativi importi finanziati;

* L'elenco dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;

* Il Bilancio Sociale annuale a raggiungimento degli obiettivi prefissati, comprensivo dell'analisi di impatto sociale delle azioni rilevate;

* Le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel periodo considerato, se superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

- ART. 25 -

ESTINZIONE E SCIoglimento

In caso di estinzione e scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Uffi-

cio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al RUNTS e/o se non indicati alla Fondazione Italia Sociale.

Qualora l'Ente venga cancellato dal RUNTS e intenda proseguire la sua attività ai sensi del Codice Civile, lo stesso sarà tenuto a devolvere soltanto il patrimonio incrementale, ossia la quota di patrimonio maturata durante la sua permanenza nel RUNTS.

La devoluzione di del patrimonio non si attua, in caso di migrazione dell'Ente da una sezione all'altra del registro.

- ART. 26 -

DISPOSIZIONE FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e per quanto in queste non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to:

Rosa Mazza

Rocco Guglielmo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82 del 2005, che si rilascia per gli usi consentiti. Firmato come per Legge dal Notaio Rocco Guglielmo in data 23 aprile 2025